

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 30 gennaio 2003, n. 468

Conferma T.A.R. Puglia – Bari: I Sezione, 27 luglio 2001, n. 3148.

Costituisce mera irregolarità formale la dichiarazione del candidato di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della L. 55/1990, come modificato dall'art. 1 della L. 16/1992, anziché dall'art. 59 del T.U. 267/2000.

La disposizione di cui all'art. 33, ultimo comma, del T.U. 570/1960 è applicabile ai soli comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ma, nei comuni con popolazione inferiore, sussiste un potere di correzione per gli interessati.

Omissis.

Con tale sentenza, il T.A.R. ha respinto il ricorso proposto dagli attuali appellanti e da altri candidati della lista "...” alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di ... del 13.5.2001. Il ricorso era diretto all'annullamento del verbale del 17.4.2001 con il quale la Sottocommissione Elettorale Circondariale di ... aveva ammesso la candidatura alla carica di sindaco del Sig. ... (risultato poi eletto) e della collegata lista "...” che, in un primo momento, nella seduta del 14.4.2001, aveva escluso dalla consultazione elettorale ritenendo irregolari le relative dichiarazioni di accettazione.

L'appello è infondato.

Correttamente, infatti, la Sottocommissione Elettorale Circondariale ha ritenuto che la dichiarazione di accettazione delle candidature, con la quale i candidati hanno dichiarato di "non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16", dovesse essere considerata equivalente ad una dichiarazione che richiamasse l'art. 59 del T.U. 18.8.2000, n. 267, che tiene conto anche delle modificazioni introdotte dalla legge n. 475 del 13.12.1999.

La dichiarazione di accettazione delle candidature da parte di tutti i candidati della lista "...” è stata effettuata su vecchi moduli apprestati dal Ministero dell'Interno per precedenti consultazioni elettorali (analoga utilizzazione si è verificata da parte di altre liste in altri comuni della Puglia), per cui è evidente che il riferimento alla sola disciplina normativa del 1990 e del 1992, e non a quella modificativa del 1999, non può che essere ritenuta accidentale e non effettuata di proposito per nascondere eventuali situazioni di incandidabilità.

Nessuno dei candidati, la cui dichiarazione di accettazione è stata contestata, risulta non candidabile in base alle preclusioni aggiunte dalla normativa del 1999 né gli appellanti hanno accennato all'esistenza di tali impedimenti. L'utilizzazione di un modulo superato si risolve, quindi, in una mera irregolarità formale che correttamente non è stata ritenuta dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale preclusiva della partecipazione alla consultazione elettorale del Sig. ... e della lista a lui collegata.

Va anche rilevato che, a stretto rigore, neppure il richiamo espresso all'art. 15 della legge del 1990 e alle successive modificazioni dovrebbe essere ritenuta regolare, atteso che tale disposizione è stata abrogata dall'art. 274 del T.U. n. 267 del 2000, entrato in vigore prima della consultazione elettorale di cui trattasi.

La dichiarazione avrebbe dovuto riferirsi all'art. 58 del predetto T.U., che ha riprodotto la disciplina sulle condizioni di candidabilità.

Trattandosi di dichiarazione proveniente da un privato non può valere, ovviamente, per la dichiarazione di accettazione della candidatura, il disposto di cui al successivo art. 275 del medesimo T.U., per il quale "quando leggi, regolamenti, decreti od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate, il riferimento s'intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo".

Il primo motivo di appello, in conclusione, è da respingere.

Anche il secondo mezzo d'impugnativa, con il quale gli appellanti contestano l'esercizio del potere di correzione della Sottocommissione Elettorale Circondariale, è da respingere.

Se è vero, infatti, che l'art. 33, ultimo comma, del T.U. 16.5.1960, n. 570, prevede una procedura di reclamo solo con riferimento alle elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non può da ciò inferirsi che, nelle elezioni relative ai comuni di minore dimensione, gli interessati non possano promuovere, con propri reclami od osservazioni, l'esercizio degli ordinari poteri di autotutela, propri di ogni organo di amministrazione attiva, da parte della predetta commissione per correggere eventuali errori commessi nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

In base all'art. 30 dello stesso T.U., la Commissione Elettorale Mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione della lista o di esclusione di candidati.

Deve, quindi, ritenersi che vi sia il tempo perché i delegati possano presentare le proprie osservazioni (ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 241 del 1990, che generalizzano il principio della partecipazione degli interessati ai procedimenti che li riguardano) e perché la Commissione possa tornare sulla propria decisione eventualmente per correggerla.

La decisione adottata nella specie dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale deve, quindi, ritenersi legittima.

È infondato, infine anche il terzo mezzo d'impugnativa con il quale gli appellanti contestano la decisione della Sottocommissione Elettorale Circondariale sotto il profilo della contraddittorietà e del difetto di motivazione.

Il vizio di contraddittorietà, infatti, non è configurabile tra una decisione e il provvedimento di autotutela adottato in correzione della decisione stessa.

Quanto al difetto di motivazione, deve dirsi che, nella specie, il provvedimento di autotutela della Sottocommissione Elettorale Circondariale richiama *per relationem* l'avviso espresso dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno che (al di là di essere un "oscuro ufficio" del Ministero) è l'organo deputato per tutte le consultazioni elettorali (europee, politiche ed amministrative) a risolvere, sul piano amministrativo, tutti i problemi applicativi della disciplina elettorale che richiedono soluzioni uniformi ed unitarie per l'intero territorio nazionale.

Nella specie, l'avviso espresso dal Ministero dell'Interno, conforme alle argomentazioni dianzi svolte dalla Sezione, realizza una congrua e corretta motivazione.

Omissis.